



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

**NUOVO REGOLAMENTO
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E PER
L'ISTITUZIONE DELLA DE.CO.**

(Denominazione Comunale)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 29.06.2020



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti, 1 35031 Abano Terme (PD) Italy - C.F. / P.I. 0055620282
Tel. 0039 049 8245111 / Fax 0498600499 / Mail protocollo@abanoterme.net
PEC abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net - www.abanoterme.net



INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Istituzione del Registro De.Co.

Art. 4 - Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 5 – Commissione Comunale per la De.Co.

Art. 6 - Utilizzo della De.Co. e del relativo Logo identificativo

Art. 7 – La struttura organizzativa

Art. 8 – Controlli e sanzioni

Art. 9 – Iniziative comunali di coordinamento e tutela

Art. 10 – Norme finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Abano Terme.
2. Il Comune individua, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 3 dello Statuto comunale, tra i propri fini istituzionali in particolare l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere e promuovere il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze riferite a quei prodotti che per la loro tipicità locale sono motivo di un particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma ed in particolare si manifestano in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni artigianali e agro-alimentari, loro lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 7 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività artigianali e agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - d) di rilasciare un marchio De.Co. (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agroalimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Abano Terme.
3. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni.

Art. 3

Istituzione del Registro De. Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 7 un apposito registro De.Co. (Denominazione comunale) per tutti i prodotti tipici artigianali e agroalimentari denominati.
2. Con l'iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, ed in particolare dovranno essere indicati: il nome del prodotto, le caratteristiche e le metodologie di lavorazione consolidate nel tempo in base agli usi locali, i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate.
I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere legati alla storia, alla cultura ed alle tradizioni locali della Città di Abano Terme.
Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al presente comma anche se non hanno la sede legale nel Comune di Abano Terme.
5. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità e nel rispetto rigoroso delle norme in materia di preparazione, commercializzazione, etichettatura degli alimenti e delle altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

Art. 4

Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.
In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica ed il disciplinare di produzione;
 - la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.5.

4. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
5. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.
6. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
7. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
8. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

Art. 5

Commissione Comunale per la De.Co.

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.
2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato
 - n. 4 Componenti individuati fra tecnici o esperti, tre proposti dalla maggioranza ed uno dalla minoranza/e.Ne possono far parte esponenti del settore agroalimentare, operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori, o rappresentanti, con comprovata competenza in materia di cultura enogastronomica e di produzione agro-alimentare.
3. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
5. La Commissione viene convocata in presenza di domande di iscrizione nel Registro De.Co., ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, con avvisi scritti o mediante posta elettronica, da recapitare almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della riunione. La Commissione ha sede presso la sede municipale di Abano Terme.
6. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 6

Utilizzo della De.Co. e del relativo Logo identificativo

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 3 sarà adottato, insieme alla scheda identificativa del prodotto, un apposito logo identificativo a colori e la relativa immagine coordinata.

2. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 3, o ai soggetti che commercializzano, somministrano o valorizzano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

4. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.

5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni in linea con l'immagine coordinata di cui al comma 1, tale da garantire una adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.

6. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati. Ogni abuso nella utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Abano Terme a termine di legge.

7. Le imprese di cui all'art. 3 che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione si impegnano a rispettare le modalità d'uso del marchio collettivo previste dal presente Regolamento e dal disciplinare di produzione nonché a:

- non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo;
- non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del logo;
- rispondere nei confronti del Comune di Abano Terme di ogni abuso del marchio ovvero di non conformità nell'uso;
- inviare tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che il Comune riterrà utili per verificare il corretto utilizzo del marchio
- garantire la disponibilità a cooperare attivamente per la realizzazione di azioni collettive di valorizzazione del marchio;

8. Le imprese o gli enti di cui al comma 2 possono in ogni momento rinunciare all'utilizzo del marchio, mediante esplicita comunicazione scritta trasmessa al Comune di Abano Terme. A seguito della rinuncia il soggetto viene cancellato dal Registro De.Co. cessando ogni diritto all'utilizzo del marchio.

9. Il Comune nell'ambito di iniziative locali ed extra-territoriali connesse ai prodotti tipici iscritti nel registro può utilizzare il marchio De.Co. di cui al presente Regolamento. Previa autorizzazione del Comune può essere consentito l'utilizzo del marchio stesso anche ad altri organizzatori di manifestazioni.

Art. 7

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno del Servizio "Servizi Culturali, Manifestazioni, Termalismo e Turismo".

2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i provvedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 8
Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Abano Terme a termini di legge.
2. È compito della Commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;
4. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

Art. 9
Iniziative comunali di coordinamento e tutela

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP (Denominazione di origine protetta), DOC (Denominazione di origine controllata) e IGP (Indicazione geografica protetta), il Comune potrà intervenire per agevolare l'iter procedurale in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale) da più di cinque anni.

Art. 10
Norme finali

1. Il presente regolamento che s'ispira ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente "Regolamento per la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali e per l'istituzione della De.Co. (Denominazione comunale di Origine) approvato con D.C.C. n. 40 del 24.10.2013.
